



COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ORDINANZA SINDACALE

n. 13 del 19/05/2023.

OGGETTO : CARNEVALE 2023

Divieto di vendita di oggetti e materiali potenzialmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Divieto di transito e sosta di strutture di vendita fisse e/o amovibili all'interno dell'area della manifestazione e delle aree limitrofe

Il Responsabile del Settore

(Avv. F. Calia)

Il Responsabile del procedimento

(Comm. dr. S. Navarra)



IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE/P.M.

- **Premesso** che nei giorni di sabato 20 e 27 Maggio e domenica 21 e 28, nel Comune di Sciacca, si svolgeranno le manifestazioni del Carnevale – Edizione 2023;
- **Considerato** che, nel corso della manifestazione carnevalesca, si assiste all'uso di martelletti, clave, bombolette spray, bombolette a stelle filanti ed oggetti simili, che tuttavia arrecano disturbo e molestia alle persone ed, al contempo, possono determinare potenziali danni a beni pubblici e/o privati, nonché comportare pericolo di incendi ai carri allegorici ove i prodotti utilizzati venissero a contatto con gli impianti elettrici ed i sistemi di illuminazione di cui gli stessi sono dotati ;
- **Ritenuto** inoltre che la presenza nelle strade ove avviene la sfilata dei carri allegorici e nei luoghi di immediate adiacenze di strutture di vendita fisse (bancarelle, palchetti, ecc.) e/o amovibili (carrelli muniti di ruote ed impianti simili) può costituire, oltre che intralcio al regolare andamento della manifestazione medesima, altresì, pericolo per la sicurezza delle persone che assistono alla sfilata di che trattasi ;
- **Considerato** che la presenza delle strutture di cui sopra, può rappresentare causa di ostacolo e di impedimento all'ordinato deflusso in caso di emergenze che avessero a determinarsi, oltreché intralcio all'attività dei mezzi di soccorso ;
- **Ritenuto**, altresì, che l'eventuale uso di petardi, mortaretti e giochi pirotecnici simili possa costituire pericolo per l'incolumità pubblica, oltre che disturbo agli animali d'affezione, così come l'eventuale utilizzo di spray al peperoncino e/o contenenti sostanze urticanti;
- **Viste** le risultanze delle riunioni interforze che si sono tenute presso la Prefettura e Questura di Agrigento, nel corso delle quali sono state esaminate le problematiche di *safety* e di *security* connesse alla manifestazione oggetto del presente provvedimento, con particolare attenzione all'individuazione delle misure da attuarsi in tale occasione a tutela della pubblica incolumità ;
- **Attesa** la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e

scongiurare il grave pregiudizio per la sicurezza urbana e per la civile convivenza che potrebbero derivarne ;

- **Atteso**, altresì, che si rende necessario e urgente provvedere in merito anche per motivi di sicurezza pubblica;
- **Vista** la circolare prot. n. 555/OP/0001991/2017/1, a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, diramata in data 7 giugno 2017, e successive integrazioni e precisazioni ;
- **Vista** la legge 24.11.1981 nr. 689 ;
- **Vista** la legge n.142/1990, così come recepita con legge regionale nr. 48/91;
- **Visto** il D.Lgs. n.267/2000;

PROPONE DI ORDINARE

- 1) Istituire per le attività commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree private che su aree pubbliche, il divieto di vendita di martelletti, clave, bombolette spray, stelle filanti ed oggetti simili comunque denominati, che possono arrecare danno e/o disturbo e/o molestia alle persone durante il periodo di svolgimento del Carnevale 2023, oltretché pericolo in senso lato per la pubblica incolumità come meglio specificato in premessa ;
- 2) Istituire per le attività commerciali di qualsivoglia genere di merceologia proposta in vendita il divieto di transito e/o di sosta delle strutture di vendita utilizzate, sia di tipo fisso (bancarelle, palchetti, ecc.) che amovibili (carrelli con ruote e similari) in tutto il circuito di sfilata dei carri allegorici e nelle aree ad esso adiacenti, ad eccezione delle strutture di vendita appositamente autorizzate e che trovano posizionamento nelle aree all'uopo individuate dal Comune di Sciacca ;
- 3) Istituire il divieto per tutte le persone, indistintamente considerate, che si trovano sulle vie pubbliche di svolgimento della manifestazione e delle sue adiacenze, di portare al seguito e di utilizzare martelletti, clave, bombolette spray, stelle filanti ed oggetti simili comunque denominati che sia atti anche solo potenzialmente a disturbare e/o offendere;
- 4) Istituire il divieto di vendita ed utilizzo di petardi, mortaretti e giochi pirotecnici simili che possano costituire pericolo per l'incolumità pubblica, oltre che disturbo agli animali d'affezione, così come l'eventuale utilizzo di spray al peperoncino e/o contenenti sostanze urticanti ;
- 5) Le infrazioni alla presente Ordinanza, fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267. E' prevista, altresì, la sanzione accessoria del sequestro dei materiali e delle attrezzature, in genere, che siano state utilizzate in violazione alle presenti norme.
- 6) Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Sciacca, li


13/5/2023

Il Responsabile del procedimento


(Comm. Dr. S. NAVARRA)



Responsabile del 7° Settore/PM


(Avv. F. CALLIA)

IL SINDACO

- VISTA** la superiore proposta avanzata dal 7° Settore/P.M., che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- VISTA** la legge n. 142/90 e ss.mm.ii., come recepita dalla L. R. n.48/91;
- VISTO** il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/00;
- VISTA** la L. R. n. 30/00 si revisione dell'ordinamento regionale delle AA.LL.;
- VISTO** l'O.R.EE.LL. approvato con L. R. 15/03/63 e ss.mm.ii.;
- ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

ORDINA

- 1) Istituire per le attività commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree private che su aree pubbliche, il divieto di vendita di martelletti, clave, bombolette spray, stelle filanti ed oggetti simili comunque denominati, che possono arrecare danno e/o disturbo e/o molestia alle persone durante il periodo di svolgimento del Carnevale 2023, oltrecché pericolo in senso lato per la pubblica incolumità come meglio specificato in premessa ;
- 2) Istituire per le attività commerciali di qualsivoglia genere di merceologia proposta in vendita il divieto di transito e/o di sosta delle strutture di vendita utilizzate, sia di tipo fisso (bancarelle, palchetti, ecc.) che amovibili (carrelli con ruote e similari) in tutto il circuito di sfilata dei carri allegorici e nelle aree ad esso adiacenti, ad eccezione delle strutture di vendita appositamente autorizzate e che trovano posizionamento nelle aree all'uopo individuate dal Comune di Sciacca ;
- 3) Istituire il divieto per tutte le persone, indistintamente considerate, che si trovano sulle vie pubbliche di svolgimento della manifestazione e delle sue adiacenze, di portare al seguito e di utilizzare martelletti, clave, bombolette spray, stelle filanti ed oggetti simili comunque denominati che sia atti anche solo potenzialmente a disturbare e/o offendere;
- 4) Istituire il divieto di vendita ed utilizzo di petardi, mortaretti e giochi pirotecnici simili che possano costituire pericolo per l'incolumità pubblica, oltre che disturbo agli animali d'affezione, così come l'eventuale utilizzo di spray al peperoncino e/o contenenti sostanze urticanti ;
- 5) Le infrazioni alla presente Ordinanza, fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267. E' prevista, altresì, la sanzione accessoria del sequestro dei materiali e delle attrezzature, in genere, che siano state utilizzate in violazione alle presenti norme.
- 6) Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

- ✓ Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza mediante le locali emittenti televisive e radiofoniche, nonché i locali Organi di stampa;
- ✓ Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Ufficio Stampa presso Ufficio di Gabinetto del Sindaco – PEC: sindaco@comunedischiacca.telecompost.it;
 - Commissariato di P.S. di Sciacca – PEC: comm.schiacca.ag@pecps.poliziadistato.it;
 - Compagnia Carabinieri di Sciacca – PEC: tag22574@pec.carabinieri.it
 - Compagnia Guardia di Finanza Sciacca – fax 0925.21782.

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c.4 L. 241/90 e della L. 1034/71, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Sciacca, li _____

F. TO IL SINDACO

(Dott. Fabio Termine)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'Ordinanza del Sindaco su estesa, ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 19 / 05 / 2023 al _____ / _____ / _____ con inserimento nel sito telematico dell'Ente (Re.pub.n. _____)

Il Responsabile della pubblicazione

Sciacca, li

1.7